




AOO: RMPAC1


Prot.: 0004124 del 23/06/2010

uor: 400/A

Fasc: 23.1.3



PAS +
Inn



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/A/2010/23.1.3

OGGETTO: Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, ai minori di anni quindici. Riconoscimento del documento.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI


E, p. c.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER
GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA



In risposta ai molteplici quesiti pervenuti, si rende noto che il Ministero degli Affari Esteri, in seguito alle verifiche svolte nei mesi scorsi, ha approntato un primo elenco di Stati che riconoscono il *certificato con fotografia rilasciato ai minori di anni quindici* valido per l'ingresso nei rispettivi territori.

In particolare, è stato chiarito che il documento in parola è valido per l'ingresso in AUSTRIA, CIPRO, CROAZIA¹, IRLANDA, LETTONIA, LITUANIA, NORVEGIA, ROMANIA, SPAGNA, SVEZIA², SVIZZERA e TURCHIA³.

Le Autorità di BOSNIA-ERZEGOVINA, ESTONIA, ISLANDA, MAROCCO, MAURITIUS, REPUBBLICA DI MACEDONIA, REPUBBLICA SLOVACCA e UNGHERIA hanno chiarito, invece, di non ritenere, tale documento, valido ai fini dell'ingresso dei minori di anni 15, sui propri territori.

Nel precisare che si è tuttora in attesa di conoscere le determinazioni delle Autorità di quei Paesi che non figurano tra quelli sopra riportati, si invitano le SSLL a voler curare la massima diffusione delle presenti indicazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

RR/Ufficio AAGG

¹ È valido solo se i minori sono accompagnati da genitori o persone espressamente delegate e munite di atto di assenso; si richiamano, in tal senso, le specifiche disposizioni diramate in passato.

² È valido se è indicato, espressamente, il possesso della cittadinanza italiana.

³ È valido solo per l'attraversamento delle frontiere internazionali aeroportuali e marittime e per le frontiere terrestri con Grecia e Bulgaria.